



9802/12

ev ee

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FALLIMENTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22731/2010

- Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente - Cron. 9802
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - Rep.
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Ud. 19/04/2012
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - CC
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22731-2010 proposto da:

COGEFIN SRL IN LIQUIDAZIONE 07006201003 in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell'avvocato CANNATA MARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso per regolamento di competenza;

- ricorrente -

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA - AFFARI CIVILI ,  
SANTINI CLAUDIO - in qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo n. 32/09;

- intimati -

2012

3022

Amv

avverso il decreto nel procedimento n. 32/09 del  
TRIBUNALE di ROMA del 17.7.2010, depositato il  
17/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 19/04/2012 dal Consigliere Relatore  
Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del  
Dott. IGNAZIO PATRONE.

*Am*

IL CASO.it

Rg. 22731/10.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

1. E' stata depositata in cancelleria e regolarmente comunicata la seguente relazione ex art.380 bis c.p.c.:

" Il consigliere relatore, letti gli atti depositati; ritenuto che Cogefin s.r.l. in liquidazione ha proposto regolamento di competenza avverso il decreto del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, del 17 agosto 2010 con il quale, dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art.177 l.fall. per l'approvazione del concordato preventivo, è stata fissata udienza per l'audizione della ricorrente riservando all'esito ogni provvedimento ex art.162 l.fall.;

che nel ricorso per regolamento si assume che, avendo la società trasferito la sua sede da Roma a Napoli il 22 giugno 2009, competente alla eventuale dichiarazione di fallimento prevista dall'art.162 l.fall. è il Tribunale di Napoli;

che gli intimati, Commissario giudiziale del concordato preventivo e P.M., non hanno svolto difese;

considerato che il provvedimento impugnato ha mera natura ordinatoria e, in quanto tale, non ha natura di sentenza implicita sulla competenza territoriale e non è quindi idoneo a pregiudicare la decisione sulla relativa questione;

che pertanto il regolamento di incompetenza è inammissibile, come più volte affermato da questa corte (cfr.ex multis.n.8930/2011; n.23112/2010; n.9511/2010; n.18319/2005; n.7330/1999);

PROPONE

*Am*

La trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 c.p.c., con la declaratoria di inammissibilità.

2. Il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto evidenziati nella relazione, in replica alla quale peraltro non sono state depositate memorie. La declaratoria di inammissibilità si impone dunque.

*Am*

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile 2012

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

ILCASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 GIU. 2012



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

*[Handwritten signature]*